
TORNATA DEL 21 APRILE 1854

- 28 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di una petizione — Omaggio — Relazione sul progetto di legge per la costruzione di un ponte sul torrente Coghinas — Volazione del progetto di legge per la riduzione del canone gabellario — Relazione e discussione del progetto di legge per la promulgazione delle leggi — Approvazione degli articoli 4 al 6 — Proposta di soppressione dell'articolo 7 del senatore Pallavicino-Mossi, combattuta dal senatore Sclopis, relatore — Adozione dell'articolo 7, dei successivi, e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

GIULIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizione :

908. Il principe D. Filippo Andrea Doria Pamphily ricorre al Senato perchè nell'addivenire alla votazione della legge per l'acquisto dei poderi dell'Ordine Mauriziano ed alienazione dei medesimi, voglia prendere in considerazione le ragioni da lui svolte in apposito memoriale per tutelare i diritti di una commenda portante annua rendita di lire 15,000, che egli tiene dai re Carlo Felice sui beni suddetti.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà comunicata all'ufficio centrale incaricato dell'esame della legge cui si riferisce.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo annunziare l'omaggio fatto al Senato dal sindaco di Genova di alcuni esemplari del catalogo dell'esposizione industriale di quella città.

Reco pure a conoscenza del Senato che il signor senatore

Musio ha depositato sul banco della presidenza il rapporto riguardante il progetto di legge per la costruzione di un ponte sul torrente Coghinas. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1265.)

Ora si procederà all'appello nominale per l'approvazione col mezzo dello scrutinio segreto della legge per la riduzione del canone gabellario, stata ieri discussa ed approvata dal Senato.

Risultamento della votazione:

Votanti..... 58
 Voti favorevoli..... 45
 Voti contrari..... 13

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE E DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis, relatore del progetto di legge riguardante le norme da seguirsi nella promulgazione delle leggi.

SCLOPIS, relatore, legge la suddetta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 759.)

PRESIDENTE. Se si dovesse procedere secondo le forme consuete, il rapporto ora letto si dovrebbe dare alle stampe e quindi distribuire per la disamina. Siccome però si tratta di una legge, la quale ha già dato argomento di studio, e di studio assai maturo, all'ufficio centrale altra volta deputato per l'esame di essa, il Senato la conosce pienamente. D'altronde le modificazioni fattesi a questo progetto non hanno tale portata da meritare una più lunga meditazione.

Per queste ragioni io aveva fatto metter all'ordine del giorno di quest'oggi anche la discussione di questa legge, nella previsione appunto che il Senato si sarebbe associato al mio intendimento.

Interrogo ora la Camera se vuol procedere senza più alla discussione della medesima.

(Il Senato assente.)

Dichiaro quindi aperta la discussione generale su di essa.

Non chiedendosi la parola, passerò alla lettura degli articoli separatamente onde provocare la deliberazione del Senato su di essi.

« Art. 1. La promulgazione della legge è espressa nella seguente formola:

(Il nome del Re, ecc.)

« Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

(Testo della legge)

« Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 2. La legge porterà la firma del Re, sarà controfirmata dal ministro proponente, e munita del visto del guardasigilli, che vi apporrà il sigillo dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le leggi sono esecutorie in virtù della promulgazione che ne è fatta dal Re prima dell'apertura della sessione parlamentare immediatamente successiva a quella in cui furono votate, salvo che nella legge medesima sia stabilito un altro termine di promulgazione. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le leggi promulgate saranno immediatamente inserite nella Raccolta degli atti del Governo. Esse saranno senz'altro osservate in tutti gli Stati di terraferma il decimo giorno, e nelle isole di Sardegna e di Capraia il decimoquinto giorno dopo la detta inserzione, salvo che nella stessa legge promulgata sia altrimenti disposto.

« La Raccolta degli atti del Governo conterrà pure in distinta serie la traduzione in lingua francese di ogni legge all'uso dei comuni in cui parlasi tal lingua, firmata essa traduzione dal ministro proponente, col visto del guardasigilli.

« La inserzione della detta traduzione sarà contemporanea a quella del testo.

« Il Governo provvederà tuttavia acciò si continui ad affiggere pubblicamente in tutti i capoluoghi di comune un esemplare della legge. Nei comuni ove parlasi la lingua francese sarà anche affisso un esemplare della detta traduzione. »

(È approvato.)

« Art. 5. La stamperia reale consegnerà un esemplare di ogni foglio della Raccolta degli atti del Governo contenente la inserzione d'una legge al guardasigilli, il quale farà constare del ricevimento di tale esemplare in apposito registro.

« La detta inserzione, per l'effetto contemplato dall'articolo precedente, prenderà data dal giorno in cui il Giornale ufficiale del regno, per cura del guardasigilli, ne darà ufficialmente avviso, coll'indicazione del numero progressivo della Raccolta, nella quale la legge promulgata sarà stata inserita. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le disposizioni degli articoli 2, 4, 5 della presente legge sono anche applicabili ai decreti e regolamenti emanati dal Re, necessari per l'esecuzione delle leggi e che interessano la generalità dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 7. I decreti reali che non interessano la generalità dello Stato saranno inseriti per estratto nella Raccolta degli atti del Governo, eccettuati tuttavia quelli la cui pubblicità, senza presentare verun carattere di utilità pubblica, potesse ledere interessi particolari, o nuocere agli interessi dello Stato. »

PALLAVICINO-MOSSI. Vorrei eliminare quest'articolo 7, primieramente perchè trovo necessario che anche i decreti reali siano portati a pubblica notizia, e si possano trovare quando si vogliano vedere per proprii interessi, e con questo articolo non si saprebbe più dove cercarli.

In secondo luogo perchè trovo la compilazione dell'articolo alquanto difettosa.

L'articolo dice: « I decreti reali che non interessano la generalità dello Stato saranno inseriti per estratto nella Raccolta degli atti del Governo, eccettuati tuttavia quelli la cui pubblicità, senza presentare verun carattere di utilità pubblica, potesse ledere interessi particolari o nuocere agli interessi dello Stato. »

I decreti, la pubblicità dei quali possa nuocere agli interessi dello Stato, vorrebbero essere non solo dalla pubblicazione per estratto, ma eziandio da quella per esteso, ordinata dall'articolo 6. Ora, giusta la redazione dell'articolo 7, ne parrebbe soltanto eccettuata la pubblicazione per estratto.

Per questi due motivi, io proporrei l'eliminazione dell'articolo.

SCLOPIS, relatore. Quando il vostro ufficio centrale vi proponeva la redazione di quest'articolo, che fu mutato dalla Camera elettiva, egli aveva in mente di rispondere appunto a certe necessità che emergono in questi casi; egli veniva a

farvi la sua proposta con tanto maggiore fidanza, in quanto che in una delle ultime leggi che in Europa si elaborarono sopra questa materia della promulgazione delle leggi, vale a dire nel Belgio, si incontravano disposizioni affatto simili, se non identiche, a quelle che si erano suggerite.

L'articolo quale fu da noi votato dapprima stava redatto in questi termini:

« Art. 7. Tuttavia i decreti reali che non interessano la generalità dello Stato saranno osservati dalla data della loro notificazione agli interessati; le date di tali notificazioni saranno registrate presso il Ministero da cui si fece la proposta del relativo decreto.

« Questi decreti saranno inoltre inseriti per estratto nella Raccolta degli atti del Governo nel termine indicato dall'articolo precedente, eccettuati quelli la cui pubblicità, senza presentare verun carattere di utilità pubblica, potrebbe ledere interessi particolari, o nuocere agli interessi dello Stato. »

Qui si vede che la legge voleva andare al di là dei termini rigorosi, diremo, del suo dovere; voleva tutelare anche, in certo modo, la pubblicità di atti che non sono direttamente connessi col potere, che chiamerò imperativo, dello Stato. Tuttavia conviene dire che quando non si tratta di legge veramente generale, quando non si tratta di determinazione di rapporti tra i sudditi o l'autorità sovrana dello Stato vi possono essere maggiori o minori estensioni di tutele.

La Camera elettiva ha creduto di poter prescindere da questa maggior tutela in cui abbondava il Senato nella sua prima redazione della legge. Se vi si fosse introdotto alcunchè che potesse ledere i diritti de' cittadini, sicuramente il vostro ufficio centrale non avrebbe acconsentito ad accogliere questa redazione; ma, come dico, si tratta solamente di minor tutela, si tratta di dimezzata pubblicità.

Io non credo per conseguenza che quando la materia versa sopra gli interessi particolari, e quando questi interessi particolari non sono di tal natura da poter compromettere interessi più gravi o diretti di terzi, si possa andare al di là di una certa condiscendenza quando uno dei poteri dello Stato crede che sia stata esuberante la nostra precauzione.

Quanto alle difficoltà mosse dal signor Pallavicino-Mossi, osservo che l'inserzione degli atti dell'autorità pubblica nella raccolta non si fa solamente per comodo dei lettori, di quelli che debbano avervi ricorso, ma si fa per dar loro forma di provvedimenti generali.

Ora, siccome qui si tratta di decreti che non hanno il carattere di provvedimenti generali, potranno, quelli che hanno interesse a ricorrere a questi decreti, a conoscerli, procacciarsi altri mezzi di averli, e tanto più trattandosi di relazioni d'interessi privati converrà attenersi alla regola che chi ha interessi con un privato debba informarsi della condizione, della posizione di quel privato con cui debbe trattare.

Mi riassumo adunque, dicendo che mi pare essere stata la redazione dapprima adottata dal Senato più provvida, più larga, più tutelare; mi pare la redazione adottata dalla Camera elettiva meno larga bensì, ma non lesiva, nè dell'autorità dello Stato, nè di quei principi di tutela necessari che in certi casi lo Stato deve estendere anche sopra gli individui.

Tanto basta, io credo, per far capace il Senato, che non trattandosi di commettere un male, ma soltanto di non fare tutto quanto il bene che da noi si poteva, sia il caso d'accettare il progetto.

PRESIDENTE. Non resta che a mettere ai voti l'articolo settimo.

(È approvato.)

« Art. 8. Gli originali delle leggi, non che dei decreti reali contemplati dall'articolo 6 della presente legge saranno a diligenza del guardasigilli consegnati agli archivi generali del regno unitamente alla traduzione francese. »

(È approvato.)

« Art. 9. Gli articoli 5, 6, 8 e 9 del Codice civile sono abrogati. »

(È approvato.)

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti.....	58
Voti favorevoli.....	56
Voti contrari.....	2

(Il Senato adotta.)

Non essendovi altro all'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio per la prossima seduta.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.